



CITTA' DI GARDONE RIVIERA

**REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI VOLONTARIATO
CIVICO COMUNALE**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 05/03/2026

- Art. 1 – Finalità e principi**
- Art. 2 – Ambito di applicazione**
- Art. 3 – Modalità di iscrizione, aggiornamento e cancellazione Albo comunale**
- Art. 4 – Tipologie di attività**
- Art. 5 – Diritti e doveri dei volontari**
- Art. 6 – Coordinamento e supporto operativo**
- Art. 7 – Valorizzazione dell'attività volontaria**
- Art. 8 – Assicurazioni e copertura normativa**
- Art. 9 – Monitoraggio e valutazione**
- Art. 10 – Disposizioni finali**

Art. 1 – Finalità e principi

Il presente Regolamento disciplina le attività dei singoli cittadini, svolte volontariamente, spontaneamente e gratuitamente, finalizzate alla partecipazione in attività di interesse civico e utilità sociale nel Comune di Gardone Riviera, ispirandosi ai principi di sussidiarietà orizzontale e di partecipazione attiva.

Il Comune di Gardone Riviera riconosce e valorizza la funzione sociale del volontariato locale, promuovendo e sostenendo l'impegno di cittadini singoli e gruppi in iniziative promosse dall'Amministrazione con finalità sociali, ambientali e di solidarietà civile. Il servizio di volontariato civico concerne le attività indicate nell'art. 4 di questo Regolamento, per le quali il Comune ha obbligo di intervento derivante da disposizioni legislative, statutarie o regolamentari.

È istituito l'“Albo Comunale dei Volontari Civici Comunali”, con le finalità e per lo svolgimento delle attività di volontariato di carattere sociale, civile e culturale previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dalla L.R. 14 febbraio 2008, n. 1 e s.m.i.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Possono partecipare alle attività di volontariato civico promosse dal Comune di Gardone Riviera i cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale che abbiano compiuto almeno diciotto anni di età, purché non siano sottoposti a provvedimenti che impediscano lo svolgimento di attività di volontariato.

Nel rispetto della normativa vigente, possono inoltre partecipare gruppi informali di cittadini, associazioni, enti del Terzo Settore e altri gruppi organizzati di cittadini.

Art. 3 – Modalità di iscrizione, aggiornamento e cancellazione Albo comunale.

Possono iscriversi all'Albo comunale i singoli cittadini che ne facciano esplicita richiesta indirizzata al Sindaco e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere un'età non inferiore agli anni 18;
- b) avere il godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall'elettorato attivo;
- c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi in materia, la costituzione di un rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;

e) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;

f) per i cittadini di Paesi terzi, essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

2. Le domande vengono vagliate dal Responsabile dell'Area Culturale, il quale disporrà l'iscrizione nell'Albo comunale dei Volontari Civici.

3. La sussistenza dei requisiti, nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza e la scadenza prevista per l'aggiornamento del registro, previa attivazione della dovuta copertura assicurativa, consentirà all'aspirante volontario di prestare immediatamente la sua opera.

4. L'Albo viene aggiornato annualmente, di norma entro il 31 marzo di ogni anno, dal Responsabile comunale suddetto, sia per l'iscrizione dei soggetti che ne facciano richiesta che per le cancellazioni di cui al comma successivo.

5. La cancellazione dall'Albo avviene:

a) su richiesta dell'interessato;

b) d'ufficio, per comportamenti in contrasto con i fini definiti nel presente regolamento e, previa comunicazione dell'interessato, qualora l'iscritto per un anno consecutivo non presti alcuna attività di Volontariato, fatta eccezione che tale circostanza discenda da cause indipendenti dalla sua volontà. Tale verifica viene annualmente svolta dagli Uffici Comunali competenti

Art. 4 – Tipologie di attività

Le attività di volontariato sono accorpate nelle seguenti aree di intervento:

a) finalità di carattere sociale ovvero quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, ivi incluse le attività di assistenza, vigilanza e accompagnamento a favore di soggetti fragili e minori, nonché le attività di supporto al servizio di trasporto scolastico, limitatamente alla vigilanza durante le operazioni di salita e discesa degli alunni o "pedibus", accompagnamento, consegna di spesa o medicinali a persone in condizioni di bisogno.

b) Finalità di carattere civile, ossia quelle relative all'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita della collettività, tutela ambientale, pulizia e manutenzione di aree verdi, parchi e spazi pubblici, protezione del paesaggio e della natura, nonché attività di collaborazione e supporto in caso di emergenze sanitarie, eventi eccezionali e pubbliche calamità.

c) Finalità di carattere culturale: relative all'area della tutela, promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché delle attività ricreative, educative, sportive e del tempo libero.

I dati personali dei volontari saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 – Diritti e doveri dei volontari

I volontari hanno diritto ad adeguata informazione, formazione e supporto da parte del Comune, nonché a una copertura assicurativa per responsabilità civile e infortuni.

I volontari si impegnano a svolgere le attività con diligenza, nel rispetto delle direttive dell'Amministrazione, dei Responsabili dei Servizi, della normativa vigente, delle norme di sicurezza e del calendario concordato.

È fatto obbligo rispettare la riservatezza e non divulgare dati sensibili in loro possesso in ragione dell'attività svolta.

I volontari non possono trarre vantaggi economici personali dall'attività né sostituirsi al personale dipendente del Comune nello svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 6 – Coordinamento e supporto operativo

Per garantire il buon funzionamento delle attività di volontariato, l'Assessorato competente individua un coordinatore comunale, incaricato di seguire l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative.

In particolare, il coordinatore si occupa di:

- pianificare e programmare le attività insieme ai volontari e agli uffici comunali;
- fornire la formazione di base e le indicazioni operative necessarie per svolgere i compiti assegnati;
- monitorare lo svolgimento delle attività e offrire supporto logistico in caso di necessità.

Il Comune si impegna a garantire, nei limiti delle proprie disponibilità:

- i materiali utili allo svolgimento delle attività;

- i dispositivi di protezione individuale (DPI), qualora necessari in base alla natura dell'attività svolta;
- uno spazio logistico adeguato (es. locali, mezzi o strumenti), funzionale alle esigenze dei volontari.

Art. 7 – Valorizzazione dell'attività volontaria

Il Comune si impegna a:

- riconoscere formalmente l'impegno dei volontari (es. attestati, menzioni);
- promuovere iniziative di comunicazione e sensibilizzazione;
- favorire scambi tra volontari e amministrazione.

L'Amministrazione può prevedere eventi di ringraziamento, pubblicazioni o una Giornata del Volontariato Civico, per valorizzare il contributo dei cittadini.

Art. 8 – Assicurazioni e copertura normativa

Il Comune provvede alla stipula di un'apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi nonché degli infortuni che i volontari dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento.

I volontari sono tenuti a rispettare tutte le norme di sicurezza e le eventuali disposizioni aggiuntive per la tutela della salute propria e altrui.

Art. 9 – Monitoraggio e valutazione

Il Comune effettua verifiche periodiche sulla qualità e sull'impatto delle attività di volontariato svolte, anche mediante report, relazioni o altri strumenti di monitoraggio predisposti dai coordinatori delle attività.

Sulla base degli esiti delle verifiche, l'Amministrazione può predisporre, anche in forma sintetica, una relazione annuale di monitoraggio, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti, le eventuali criticità riscontrate e le proposte di miglioramento, nell'ambito degli ordinari strumenti di rendicontazione e programmazione dell'Ente.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché lo Statuto Comunale.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.